

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DICH/2017

• Professionisti non Iscritti alla Cassa •

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali di ingegneri ed architetti hanno l'obbligo di comunicare annualmente ad Inarcassa l'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume di affari IVA.

La comunicazione deve essere presentata dagli iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:

- per l'anno 2017 siano privi di partita IVA;

- siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2017. Essi sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione dei redditi e dei volumi d'affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2018. E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2017 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet www.inarcassa.it avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, reso disponibile sul sito, con raccomandata semplice. Il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

SISTEMA DI PAGAMENTO

Il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2017 deve essere effettuato entro il 31 agosto 2018, con bollettino M.AV. che deve essere generato accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione "Dichiarazione on line", anche se l'invio della dichiarazione obbligatoria viene fatto successivamente, entro il 31 ottobre.

SEZIONE A

1) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Al Reddito professionale Irpef - Deve essere inserito il reddito professionale netto prodotto nell'anno 2017 e dichiarato ai fini IRPEF nell'anno 2018 e, pertanto, comprensivo dell'adeguamento agli studi di settore, quale somma algebrica del:

- reddito professionale prodotto in forma individuale: rigo RE23 Redditi 2018 (RE25 in caso di perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in forma associata quale dichiarato per la quota di competenza: rigo RH15 Redditi 2018 in relazione a redditi o perdite di partecipazione in associazioni professionali (RH17 in caso di perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in qualità di socio di Società di Professionisti (SDP) quale dichiarato per la quota di competenza (rigo RH 18 Redditi 2018 in relazione a reddito di partecipazione in società semplici);
- reddito prodotto in qualità di socio di Società Tra Professionisti (STP) quale dichiarato per la quota di competenza (art. 5 bis, comma 3 del Regolamento Generale Previdenza).

I compensi riconducibili all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto devono essere ricompresi nei quadri della dichiarazione fiscale riservati al reddito professionale (quadri RE/RH). Il concetto di "esercizio della professione" deve intendersi come esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa. L'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale.

Per l'individuazione delle attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, si fa rinvio, a titolo esemplificativo, alla circolare INPS n. 72 del 10/04/2015 (<http://www.inarcassa.it/site/home/iscrizione.html>).

Qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante Società Tra Professionisti (in seguito STP), il reddito del socio ingegnere e/o architetto deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al reddito netto (o alla

perdita). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea percepita nel corso del 2017, da indicare nel rigo RE3 della dichiarazione Redditi 2018, non deve essere detratta dalla somma risultante dal rigo RE23, in quanto è equiparata a tutti gli effetti al reddito professionale.

2) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Vanno inseriti i dati nei seguenti moduli:

Elenco prestazioni professionali effettuate con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2017, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali.

Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale.

Dal 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita con beneficio per i professionisti di versare il contributo integrativo nell'anno in cui effettivamente la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente, senza alcuna anticipazione. Questa nuova disciplina è contenuta all'art. 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza. Nel modello di dichiarazione dovranno quindi essere riportati i seguenti dati:

- a) le prestazioni professionali fatturate nell'anno 2017 per le quali l'IVA è esigibile negli anni successivi (rif.VE37 Modello IVA 2018);
- b) le prestazioni professionali fatturate negli anni precedenti per le quali l'IVA è divenuta fiscalmente esigibile nel 2017 (rif.VE39 Modello IVA 2018).

Vanno inseriti i dati nel seguente modulo:

Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo.

Questo modulo è disponibile soltanto per i professionisti che, nell'ambito della precedente dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo. Vanno riportati, nei campi della **colonna 11**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella precedente dichiarazione, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2017.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2017 (Rigo E.3).

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserito il volume di affari complessivo prodotto attraverso partita IVA individuale nel 2017 e dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno 2018 (rigo VE50).

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale **prodotta in Italia**, sottratti il contributo integrativo assoggettato ad IVA nel corso del 2017, (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e gli eventuali orrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo B6.

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2017 con Iva esigibile in anni successivi - Deve essere inserito il volume d'affari (compreso in B2) delle operazioni effettuate nell'anno 2017 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2018 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2017 - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2017 (rif. VE39 Modello Iva 2018 - al netto del contributo integrativo).

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2018). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse – Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**. (A titolo esemplificativo: fatture emesse per la ripartizione delle spese dello studio; prestazioni prodotte antecedentemente all'iscrizione all'albo professionale).

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo, autocompilato, indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2-B3+B4).

PROFESSIONISTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM DELLA DICHIARAZIONE FISCALE PERSONE FISICHE 2018

A1 Reddito professionale Irpef - I professionisti che hanno adottato il regime di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2018, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo LM6 al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione nel rigo LM9.

I professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2018, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale così individuato: somma dei rigi da LM22 a LM30, colonna 5, riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più rigi riportare la sommatoria di essi) al netto del rigo LM 37.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2017, incrementa il reddito professionale.

I professionisti che hanno adottato i suddetti regimi agevolati, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2018 devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione ed a compilare i campi da B1 a B7 come di seguito indicato:

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale- Deve essere inserito il "Totale dei componenti positivi" indicato nel rigo LM2 (**oggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile**) o la somma di tutti i rigi da LM22 a LM30, colonna 4 (**contribuenti che fruiscono del regime forfetario**) della dichiarazione Persone Fisiche 2018. I professionisti che dal 1 gennaio 2017 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2017.

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale soggetto a contribuzione - Deve essere inserito l'importo derivante dall'esercizio della professione prodotto in Italia ricompreso nel rigo LM2 o la somma di tutti i rigi da LM22 a LM30, col. 4, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia. I professionisti che dal 1 gennaio 2017 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2017.

Laddove tale ammontare sia totalmente riconducibile all'esercizio della professione, nei rigi B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo.

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2017 con Iva esigibile in anni successivi – I professionisti tenuti alla compilazione del Quadro LM non valorizzano tale rigo.

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2017 - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (se a regime ordinario), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2017.

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE – Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE. Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo, autocompilato, indica quindi l'importo di Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2+B4).

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2017, non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo.

3) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE, DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI O TRA PROFESSIONISTI O DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO.

C1/D1 Volume di affari complessivo di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere trascritto il volume di affari complessivo di competenza prodotto, rispettivamente, attraverso partita IVA di Associazione, di Società di Professionisti o Società tra Professionisti (anche se costituita in forma di società di capitali) o Raggruppamento Temporaneo, come risultante dalla applicazione della percentuale di diritto agli utili sull'importo complessivo del volume di affari dell'associazione, della società o del raggruppamento temporaneo.

C2/D2 Volume di affari professionale di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'importo indicato al rigo C1/D1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, sottratto il contributo integrativo (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e gli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo C6/D6. Nel caso in cui tra i soci della Società Tra Professionisti (STP) siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

C3/D3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2017 con Iva esigibile in anni successivi - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari delle operazioni effettuate nell'anno 2017 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2018 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012.

C4/D4 Quota di Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2017 - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari professionale (al netto del contributo integrativo) riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2017 (rigo VE 39 Persone Fisiche 2018 - al netto del contributo integrativo).

C5/D5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'eventuale volume di affari (compreso in C1/D1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2018). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

C6/D6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari (compreso in C1/D1) riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.**

C7/D7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: (C2-C3+C4) + (D2-D3+D4).

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte mediante società tra professionisti (STP), il volume di affari deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dalla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

La partecipazione contestuale ad una associazione/società/raggruppamento temporaneo comporta compilazioni separate anche se il conteggio del contributo integrativo deve essere effettuato per la somma dei diversi volumi d'affari.

4) - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E1 Determinazione del contributo integrativo - L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato ai righe (B7+C7+D7).

E2 Contributo integrativo da portare in deduzione - Indicare il contributo integrativo corrisposto nell'anno 2017 per le prestazioni professionali ricevute da altri ingegneri o architetti, loro associazioni professionali o società di ingegneria, società di professionisti e tra professionisti. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto per l'anno 2017 solamente se il dichiarante, destinatario delle citate prestazioni, non si configuri come committente finale.

In caso di associazioni professionali ovvero di società di professionisti o società tra professionisti, la quota che l'associato/socio potrà dedurre deve essere determinata in relazione alla quota associativa/societaria posseduta.

Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione del Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo (Prestazioni Ricevute). La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.

E3 Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP - Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione modulo "Iva differita" e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2017. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo

sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 – 2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo.

SEZIONE B

ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2017

Deve essere compilata solo dal professionista cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2017 per gli anni indicati nel modulo anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito **il valore di reddito e/o di volume di affari totale accertato in via definitiva e non la sola eccedenza**. La comunicazione entro i termini sopra indicati comporta l'inapplicabilità di sanzioni. Non utilizzare la sezione B per comunicare rettifiche di redditi o di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.

SEZIONE C

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2017

Questa dichiarazione va compilata soltanto se nel corso del 2017 è sopravvenuto il possesso dei seguenti requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad Inarcassa:

- iscrizione all'Albo professionale;
- inesistenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio;
- possesso di partita IVA.

La compilazione della suddetta dichiarazione ha valore di comunicazione di iscrivibilità, ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto, soltanto se i dati comunicati sono completi per definire il provvedimento di iscrizione.

ATTENZIONE: La mancata comunicazione di iscrivibilità ovvero la presentazione della stessa oltre il termine di **presentazione** della dichiarazione annuale obbligatoria (31 ottobre), comporta il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 1.2 del RGP 2012.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 16 della legge 03-01-81, n. 6 come modificato dall'art. 14 della legge 11-10-90, n. 290 e dall'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012, l'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre 2018 e l'infedeltà della comunicazione costituiscono **infrazione disciplinare**, ferme restando le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012, applicabili nel caso di inadempienza nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, rammenta quanto già illustrato nell'Informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 in merito al fatto che i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statuari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge e non necessita del consenso dell'interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

INARCASSA - Data Protection Officer - via Salaria 229 – 00199 Roma.
email: DPO@inarcassa.it pec: DPO@pec.inarcassa.org.

RICHIESTA ALTRI DATI

Dati anagrafici

Per l'aggiornamento dei nostri archivi informatici si richiede di compilare, modificare o confermare l'apposita sezione relativa ai dati anagrafici del professionista (indirizzo di residenza, indirizzo pec, mail e recapiti telefonici) e del suo nucleo familiare (coniuge e figli). La compilazione della sezione riguardante il nucleo familiare (coniuge e figli) in questa sede non è obbligatoria ed è invece finalizzata a previsioni attuariali relative alle prestazioni pensionistiche. Qualora i dati presenti non richiedano aggiornamenti, sarà sufficiente darne conferma.

Il testo del Regolamento Generale Previdenza 2012, è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD INARCASSA - SCADENZA 31 OTTOBRE 2018

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN VIA TELEMATICA TRAMITE INARCASSA ON LINE

DOTT.....

CODICE FISCALE

MATRICOLA

SEZIONE A - DATI ANNO 2017

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF **A.1** .00

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE **B.1** PARTITA IVA INDIVIDUALE **VOLUME DI AFFARI TOTALE** .00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE **B.2** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

(a **dedurre**) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN B.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2017, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2018- al netto del contributo integrativo) **B.3** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

(a **sommare**) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2017 (VE39 Modello Iva 2018 - al netto del contributo integrativo) **B.4** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2018) **B.5** **VOLUME DI AFFARI ESTERO**

VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE (non professionali) **B.6** **VOLUME DI AFFARI** .00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE **IMPONIBILE** DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2-B3+B4) **B.7** **IMPONIBILE** .00

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** DI COMPETENZA PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO **C.1** PARTITA IVA ASSOCIATIVA **QUOTA %** **VOLUME DI AFFARI TOTALE** .00

VOLUME DI AFFARI **PROFESSIONALE** DI COMPETENZA (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE **C.2** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

(a **dedurre**) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN C.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2017, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2018 - al netto del contributo integrativo) **C.3** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

(a **sommare**) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2017 (VE39 Modello Iva 2018 - al netto del contributo integrativo) **C.4** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2018) **C.5** **VOLUME DI AFFARI ESTERO** .00

VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE **C.6** **VOLUME DI AFFARI** .00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE **IMPONIBILE** DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (C2-C3+C4) **C.7** **IMPONIBILE** .00

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** DI COMPETENZA PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO **D.1** PARTITA IVA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (SS, SNC, SAS, COOP) O DI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI **QUOTA %** **VOLUME DI AFFARI TOTALE** .00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE DI COMPETENZA (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE **D.2** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

(a **dedurre**) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN D.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2017, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2018 - al netto del contributo integrativo) **D.3** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

(a **sommare**) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2017 (VE39 Modello Unico 2018 - al netto del contributo integrativo) **D.4** **VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE** .00

DATI DI RIEPILOGO

Anno	Imponibile con Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile 2016	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2016	Contributo integrativo effettivamente dedotto nell'anno 2016 (*)	Contributo non dedotto al 31/12/2016	Contributo deducibile teorico per l'anno 2017	Contributo deducibile effettivo per l'anno 2017 (*)

* il contributo integrativo deducibile non può essere superiore al contributo versato nell'anno al netto del minimo dovuto. Ad esempio, in presenza di un piano di rateizzazione in corso, sono dedotti soltanto gli importi delle rate versate finora. Gli importi delle rate future, quando saranno versate, potranno essere oggetto di deduzione nelle successive dichiarazioni.

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data _____ Firma del dichiarante _____